COMUNE DI AREZZO

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Servizi educativi, scuola, famiglia, e tutela minori

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 1 AGOSTO 2023/31 LUGLIO 2027 CIG 9732042F1B

CPV 55510000-8

Sommario

PΙ	REMESSE	4
1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE	4
	1.1 FUNZIONAMENTO E UTILIZZO	
	1.2 - DOTAZIONI TECNICHE	ε
	1.3- IDENTIFICAZIONE	7
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
	2.1 DOCUMENTI DI GARA	
	2.2 CHIARIMENTI	8
	2.3 COMUNICAZIONI	8
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	9
	3.1- DURATA	10
	3.2 OPZIONI E RINNOVI	10
	3.3 REVISIONE DEI PREZZI	11
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZI	
5.	REQUISITI GENERALI	
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
	6.1. REQUISITI DI IDONEITA'	
	6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
	6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
	6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZ DI IMPRESE DI RETE, GEIE	
	6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	
7.	AVVALIMENTO	15
8.	SUBAPPALTO	16
9.	GARANZIA PROVVISORIA	16
10	0. SOPRALLUOGO	19
11	1. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
12	2. CONTROLLI FVOE	20
13	3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERT SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
14	4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
	14.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	36
	14.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	
	14.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	36

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	36
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	38
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	40
22. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'	42
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	42
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	43
25. ACCESSO AGLI ATTI	43
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43

PREMESSE

Con determina dirigenziale n.896 del 06/04/2023 questa Amministrazione ha stabilito di indire una procedura di gara aperta per affidare in concessione il servizio di refezione scolastica e affidamento in appalto del servizio di riscossione diretta delle rette di alcune tipologie di scuole di competenza del comune di Arezzo, ivi compresi le forniture dei pasti dei nidi comunali e delle scuole dell'infanzia nonché dei pasti dei docenti delle scuole comunali e statali per il periodo 1 agosto 2023-31.07.2027 con facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due e cioè fino al 31/07/2029. La procedura si svolge ai sensi degli articoli 28, 35, 58, 60, 164 e seguenti del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice)

Ai sensi dell' articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'aggiudicazione avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) e dell'art. 144 comma 1 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Arezzo [codice NUTS ITI18]

- CIG 9732042F1B
- CPV 55510000-8

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Anna Lisa Biagini, Direttore Ufficio Servizi Educativi Scuola Famiglia e tutela Minori (tel. 0575/377265 – e-mail a.biagini@comune.arezzo.it pec:comune.arezzo@postacert.toscana.it)

Per quanto non ulteriormente previsto si rinvia ai documenti pubblicati sulla piattaforma START ed in subordine al Bando tipo ANAC, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera 332 del 20.07.2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del in data 04/08/2022.

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE

1.1 FUNZIONAMENTO E UTILIZZO

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalla documentazione di gara presente all'indirizzo https://start.toscana.it
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina all'indirizzo https://start.toscana.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma START è accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it.

1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e alle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- 2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3- IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma della Regione Toscana START. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'accesso è altresì possibile mediante inserimento delle credenziali create in sede di registrazione alla piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma START devono essere effettuate al seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com con orario da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1)La Relazione tecnico illustrativa (analisi costi e ricavi) ai sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Relazione tecnico-illustrativa, Capitolato speciale d'appalto, comprensivo al proprio interno delle clausole contrattuali e della parte descrittiva e prestazionale; Schema di Contratto; DUVRI.

- 2)Bando di gara GUCE;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Formulario DGUE in formato elettronico;
- 5) Modello Patto Integrità;
- 6) Duvri;
- 7) Modulistica per la partecipazione.

Si precisa che la domanda di partecipazione e l'offerta economica sono generate direttamente dalla piattaforma START.

La relazione di cui al punto 1 è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) consultabili al seguente link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/cam_ristorazione.pdf

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo e sulla Piattaforma START all'indirizzo https://start.toscana.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti sezione "Comunicazioni", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell'apposita sezione "Comunicazioni". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili utilizzando la sezione "comunicazioni" della Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica/PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione. In assenza di tali comunicazioni, l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- 1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userID e password),
- 2. Selezionare la gara di interesse,
- 3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta economica; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'art. 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt.6-bis e 6-ter del D.Lgs n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

La concessione e l'appalto del servizio sono costituite da un unico lotto, in riferimento all'art. 51 del Codice, poiché le attività in esso ricomprese sono strettamente interconnesse ed omogenee fra loro, atteso, inoltre, che l'esigenza di coordinare diversi operatori economici per i lotti può pregiudicare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste ovvero rendere l'esecuzione dell'appalto medesimo eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico.

L'oggetto della concessione è specificato agli articoli 2 e seguenti del capitolato speciale, mentre le prestazioni oggetto dell'appalto sono indicate agli articoli 4 e seguenti del medesimo capitolato speciale d'appalto.

La remunerazione relativa alle attività oggetto della concessione è dettagliata all'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto. Il corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente dal "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio" ai sensi dell'art. 165 del Codice e pertanto non deve comportare alcun onere economico a carico del Comune di Arezzo.

Il valore delle attività inerenti la concessione è stimato in € 5.569.723,23 mentre l'importo relativo all'appalto di fornitura dei pasti è quantificato in € 4.531.625,82. Si rimanda all'allegato al presente disciplinare denominato "documento economico finanziario" per il dettaglio analitico dei suddetti importi.

Numero	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
			S (secondaria)	
1	coordinamento e organizzazione complessiva del servizio di refezione scolastica (concessione)	55510000-8	P	€ 5.569.723,23
Di cui:				

d) costi della manodopera € 3.210.598,80							
2	Prestazioni	oggetto	di	55510000-8	P	€ 4.531.625,82	
	appalto di	fornitura	dei				
	pasti						
Di cui:							
e) costi de	ella manodope	era € 1.97	5.640	,52			
Oneri di s	sicurezza non	soggetti a	ribas	so € 2.807,54			
A) Impor	A) Importo totale soggetto a ribasso € 4.528.818,28						
B) Impor	B) Importo stimato della concessione € 5.569.723,23					€ 5.569.723,23	
C) Oneri	C) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.807,54					€ 2.807,54	
A)+B)+C) Importo complessivo a base di gara € 10.101.349,05							
d)+e) costo complessivo stimato della manodopera € 5.186.239			€ 5.186.239,32				
	-, -,						

L'importo complessivo a base di gara è al netto dell'iva.

L'appalto è finanziato con le risorse derivanti dal bilancio comunale.

Il costo della manodopera, stimato in complessivi € 5.186.239,32 è stato determinato sulla base della tabella relativa al vigente CCNL ristorazione collettiva pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del Codice.

3.1- DURATA

La Concessione avrà la durata dal 01/08/2023 per terminare il 31/07/2027. Il contratto avrà decorrenza dal 01/08/2023, al fine di consentire all'operatore economico aggiudicatario la predisposizione dell'attivazione del servizio dalla data di inizio dell'anno scolastico (per le scuole statali viene fatto riferimento al calendario scolastico regionale mentre per i servizi dell'infanzia comunali sarà predisposta apposita determina dirigenziale che ne disciplinerà la data di inizio indicativamente prevista nella seconda settimana del mese di settembre).

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere modificato ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal Codice medesimo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due (2 anni scolastici – aa.ss. 2027/2029) e cioè fino al 31/07/2029; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno nove mesi prima della scadenza del contratto.

L'importo stimato per il suddetto rinnovo è quantificato in € 2.264.409,14 oltre iva di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Importo	Importo per	Valore globale a
I	rinnovo	base di gara
base di gara		
€ 10.101.349,05	€ 2.264.409,14	€ 12.365.758,19

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Si rimanda a quanto indicato all'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

PERTANTO L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE.

Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale comprovabili mediante i documenti indicati nel presente disciplinare di gara avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, in

ottemperanza alla Deliberazione A.N.AC.27/7/2022 n. 464. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un"PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo **A.7**)

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti e il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, da parte della stazione appaltante.

Si segnala tuttavia che, in via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE devono essere inseriti nel sistema dagli Operatori Economici. La stazione appaltante può, in ogni caso, avvalersi di quanto previsto dall'art. 85 co. 5 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico dovrà presentare almeno due dichiarazioni di Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 attestanti la solidità e capacità economica per l'assunzione dell'appalto. La corretta applicazione della disposizione richiede agli istituti bancari di riferire sulla qualità dei rapporti in atto con l'operatore economico (correttezza e puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, assenza di passività con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (Consiglio di Stato, sezione V, 9 marzo 2015, n. 1168).

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- A) aver effettuato, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione della concessione e/o la risoluzione del contratto, nel corso degli ultimi 3 anni scolastici (2019/2020 2020/2021 2021/2022), servizi di ristorazione, (presso mense pubbliche o private) per utenza scolastica (asili nido e/o scuole dell'infanzia e/o scuole primarie e/o scuole secondarie di primo grado):
- per un numero di pasti annuo non inferiore a 500.000 e per la durata minima corrispondente ad un anno scolastico, almeno in 3 (tre) Comuni, di cui almeno 1(uno) di oltre 80.000 abitanti.
- A tal fine nel DGUE dovranno essere indicati il nome del Committente/Concedente, l'oggetto e la descrizione dell'attività, i termini contrattuali (inizio e fine attività), il numero di pasti erogati, i destinatari del servizio [compilare DGUE Parte IV: Criteri di selezione; sezione C: Capacità tecniche e professionali; punto 1b].
- B) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 / 2008 e successive relativa al servizio di ristorazione inclusa la gestione del Sistema di Autocontrollo HACCP ai sensi dell'art. 43 del Codice, in corso di validità.

Tale requisito dovrà essere dichiarato nel DGUE Parte IV: Criteri di selezione; sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

La comprova del requisito sub lettera A), è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova del requisito sub lettera B) è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma sopra indicata rilasciato da un organismo per lo specifico settore /scopo del certificato richiesto da un Ente Nazionale Unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA autorizzato a norma dell'art.5 par.2 del Regolamento (CE) n.765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale sub lettera A) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Si precisa comunque che l'attività relativa alla preparazione dei pasti, cottura e confezionamento (servizio di punta), per la particolare delicatezza della prestazione, non potrà essere frazionata e dovrà essere svolta da un'unica impresa.

Il requisito relativo alla certificazione di qualità sub lettera B) deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271)

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE

E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 sub lettera A) devono essere posseduti: per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi alla certificazione di qualità di ui al punto 6.3 sub lettera B) sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del R.D 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali (punto 5) e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

possedere i requisiti previsti dai punti 6.2 e 6.3 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve quindi allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Si rimanda a quanto indicato dall'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e precisamente di importo pari a:

Importo complessivo a base di gara	Importo cauzione 2%
€ 10.324.137,98	€ 206.482,76
	Importo cauzione 1%
	€ 103.241,38 (Importo ridotto da corrispondere in quanto è richiesto il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008 tra i requisiti di ammissione)

L'importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 93, comma 7 del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione d'impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, ai sensi dell'art. 93 comma 2, così sostituito dall'art. 29 della legge n.122 del 2022 (legge di conversione del Dl 73/22), a scelta del concorrente:

 presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Nel caso in cui l'operatore scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, potrà effettuare con bonifico un versamento presso la Tesoreria del Comune di Arezzo – Monte dei Paschi di Siena s.p.a –Sede di Arezzo Corso Italia n.221 te.0575/91371.

-IBAN IT95G0103014100000004866071- BIC - SWIFT: PASCITMMARE riportando in causale la dicitura "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 9732042F1B"

- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività i rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e rispondenti ai requisiti di cui all'Articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Il concorrente che costituisca la garanzia provvisoria nei termini indicati deve inserire su Start la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento recante gli estremi della garanzia provvisoria costituita e la relativa causale. La costituzione della garanzia provvisoria in contanti è consentita nei limiti all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 co. 1 del D. Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo del Codice.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo Garanzia fideiussoria provvisoria approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" a tal Decreto;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
- f) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile;
- g) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile;

- h) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- i) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- j) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire su START il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente punto 9 e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start nell'apposito spazio previsto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata con l'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione e, comunque, ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione del concorrente classificatosi 2° in graduatoria sarà trattenuta fino alla completa verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree indicate nelle planimetrie, allegate alla documentazione di gara, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato solo nei seguenti giorni: 26 e 27 aprile 2023; 3 e 4 maggio 2023 dalle ore 13,30 con ritrovo presso l'ufficio Servizi Educativi e Scolastici, Piazza San Domenico 4 Arezzo;

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata, via mail, **con almeno due giorni di anticipo**, a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: <u>a.biagini@comune.arezzo.it</u>; <u>d.bruni@comune.arezzo.it</u> e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Al sopralluogo deve obbligatoriamente presenziare un rappresentante della stazione appaltante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa in fase di gara nell'apposita sezione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI,** il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC nr. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023" pubblicata al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022, e allegano la ricevuta ai documenti di gara nell'apposito spazio.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 1. 266/2005.

12. CONTROLLI FVOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 13 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 81, c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE.

L'operatore economico, a tal fine, effettua la registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 13 punto A.7)

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 22/05/2023 alle ore 13,00 la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6, A.7), A.8), A.9) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- B) L'OFFERTA TECNICA, di cui ai successivi punti B.1), B.2) e B.3), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui ai successivi punto C.1), C.2) e C.3) firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

La Domanda di partecipazione A.1) è generata in automatico dal sistema telematico.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. Nella domanda di partecipazione il concorrente esprime le dichiarazioni necessarie per la

partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto A.2), quali:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (bando/disciplinare), nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- c) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Arezzo con deliberazione G.C. n. 279 del 18/12/2013, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante al seguente link: https://www.comunedi Arezzo.ar.it/mat_pagine/files/tvm/dis_generali/codice_comportamento_dipen denti_ Arezzo.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- e) di accettare il patto di integrità adottato dal Comune di Arezzo consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante al seguente link: https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/7._all._g_patto_dintegrita_-
- _comune_di_arezzo_ok.pdf. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011:
- f) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- g) il possesso dei requisiti per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- h) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 28.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

N.B.: Per generare la Domanda di partecipazione il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

A 1	11	•	1 1'	11	1	• ,	. 1	
Accedere	allo	Sn2710	dedicato	alla	gara sul	sistema	telemati	co.
ricccacic	ano	Spazio	acarcato	ama	Zara sur	Sistellia	tereman	vo,

Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
☐ Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
☐ Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.
Relativamente ai dati identificativi dei soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, essi dovranno riferirsi in particolare:
☐ in caso di impresa individuale: al titolare ed al direttore tecnico,
in caso di società in nome collettivo: ai soci ed al direttore tecnico,
in caso di società in accomandita semplice: ai soci accomandatari ed al direttore tecnico,
in caso di altro tipo di società o consorzio:
per le società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e ss. c.c.) e monistico (artt. 2409-sexiesdecies co. 1 e ss. c.c.), ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del consiglio di amministrazione, Amministratore unico, amministratori delegati), al direttore tecnico, ai membri del collegio sindacale o ai membri del comitato per il controllo sulla gestione;
per le società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409-octies e ss. c.c.), ai membri del consiglio di gestione, al direttore tecnico e ai membri del consiglio di sorveglianza;
per le società con meno di quattro soci, oltre ai soggetti di cui sopra devono indicarsi il socio unico o il socio di maggioranza, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.
In caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Nel caso di socio unico o socio di maggioranza persona giuridica, devono indicarsi i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica presenti nella compagine sociale.
Tra i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono da indicarsi anche gli institori e i procuratori <i>ad negotia</i> dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da potersi considerare omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.
Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa.
tra i soggetti muniti di poteri di controllo, deve indicarsi anche il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, non devono essere indicati i membri degli organi sociali della società di revisione.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
dal concorrente che partecipa in forma singola;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

	nel caso di	raggruppamento	temporaneo o	consorzio	ordinario o	GEIE non	ancora	costituiti,
da tu	tti i soggetti o	che costituiranno i	il raggruppam	ento o il co	nsorzio o il	l gruppo;		

- □ nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'imposta di bollo di € 16,00 potrà essere corrisposta tramite bonifico su c/c di tesoreria n. 04866071 intestato a Comune di Arezzo, presso Monte dei Paschi di Siena s.p.a sede di Arezzo Corso Italia 221

- IBAN IT95G0103014100000004866071 BIC - SWIFT: PASCITMMARE. La causale di versamento dovrà essere la seguente: "imposta di bollo per offerta gara "servizio di refezione scolastica" CIG 9732042F1B

In alternativa alla modalità sopra indicata, l'operatore economico potrà effettuare il pagamento tramite sistema Pago PA. In particolare l'operatore dovrà:

- Collegarsi al seguente link: https://pagopa.comune.arezzo.it;
- Selezionare la voce di entrata di proprio interesse;
- seguire le istruzioni relative alla compilazione del pagamento;
- cliccare "vai alla pagina di pagamento" dal quale si aprirà il form del sito "IRIS" di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento.

La ricevuta del versamento deve essere caricata, in copia digitale, sulla piattaforma Start, nell'apposito spazio "ricevuta pagamento imposta di bollo" nella sezione "Richieste".

La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Il concorrente allega all'interno dell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma la ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di bollo.

La mancata evasione dell'imposta non comporterà l'esclusione dalla gara. Sarà, comunque, provveduto d'ufficio, all'attivazione delle procedure per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972.

N.B.: Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema.

Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

La piattaforma START utilizzata dalla Stazione appaltante, prevede, in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati, che vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/consorzio ordinario. Pertanto di seguito sono riepilogate le modalità di presentazione e sottoscrizione delle domande distintamente per ciascuna tipologia di raggruppamento:

OPERATORI RIUNITI ART. 45 COMMA 2 LETTERE d), e) e g) D.LGS. 50/2016

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito (raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio ordinario di concorrenti):

□ la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

Per generare la "Domanda di partecipazione" la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

	per ogni soggetto dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di
present	tazione dell'offerta:
	la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
	le parti del servizio che saranno eseguite ovvero la quota percentuale di esecuzione per servizi
indivis	ibili;
	la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto di appalto;
	ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di
parteci	pazione" generata dal sistema e ad esso riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2 LETTERE b) e c) D.LGS. 50/2016

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.lgs. 50/2016 deve:

	compilare i form on I	line per procedere al	la generazione	della corrispondente	e "domanda di
parteci	pazione", specificando	o la tipologia di conso	rzio [consorzio	lett. b) o consorzio	lett. c), comma
2, art. 4	45 del D.lgs. 50/2016]:	•			

firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, l'operatore economico che riveste la funzione di organo comune deve compilare il form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" specificando:
□ la tipologia di rete tra quelle previste al paragrafo 4 del presente bando/disciplinare di gara;
□ per quali imprese la rete concorre;
\Box le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno svolte dai singoli operatori economici per i quali la rete concorre.
La "domanda di partecipazione" generata dal sistema dovrà essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, l'impresa che riveste le funzioni di organo comune deve generare, per sé e per conto di ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, la corrispondente "domanda di partecipazione". Per ogni impresa retista partecipante alla gara dovranno essere indicate le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno da questa eseguite. I singoli operatori economici aggregati in rete dovranno quindi firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferita.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune e assume la veste di mandataria abilitata ad operare sul sistema START.
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, si distinguono due casi:
1. la rete partecipa come RTI COSTITUITO, l'operatore economico individuato quale mandatario deve compilare il form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" specificando:
\square la tipologia di rete tra quelle previste al paragrafo 4 del presente bando/disciplinare di gara;
□ per quali imprese la rete concorre;
\Box le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno svolte dai singoli operatori economici per i quali la rete concorre.
La "domanda di partecipazione" generata dal sistema dovrà essere firmata digitalmente dal solo operatore economico mandatario.
2. la rete partecipa come RTI COSTITUENDO, l'operatore economico che riveste la funzione di organo comune ovvero la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuna delle imprese

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara la corrispondente "domanda di partecipazione". Per ogni impresa retista partecipante alla gara dovranno essere indicate le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno da questa eseguite. I singoli operatori

economici aggregati in rete dovranno quindi firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o di mandataria abilitata ad operare sul sistema START.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

N.B. SI RACCOMANDA la compilazione del modello editabile predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezioni C e D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dal Codice e dall'ente aggiudicatore.

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo allegato nella documentazione di gara. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

	nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
econom	ici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
	nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete
partecip	oa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
	nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorz	iati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il Documento di gara unico europeo per brevità DGUE, reso disponibile in versione editabile nella documentazione di gara, contiene tutte le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, ad eccezione di quelle nel seguito evidenziate, e sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 prescritti dal bando/disciplinare, che dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è articolato in 6 parti, da compilarsi come segue:

Parte I "informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice": tale parte è precompilata a cura della Stazione appaltante.

Parte II "Informazioni sull'operatore economico": il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni presenti ad esclusione della sezione D. In particolare nella sezione A di tale parte, il concorrente deve fornire indicazioni sulla propria struttura di impresa ed eventualmente sulla partecipazione alla gara insieme ad altri operatori economici.

All'interno della sezione B sono fornite le generalità dei soggetti abilitati alla rappresentanza dell'operatore economico (legali rappresentanti, procuratori e institori) complete di data e luogo di nascita e indirizzo di residenza.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- ➤ DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II^, sezioni A e B, alla parte III^, alla parte IV^, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI^;
- ➤ il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse prestate (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria;
- La "dichiarazione dell'impresa ausiliaria" di cui al successivo punto A.4.2).

Parte III "Motivi di esclusione": tutte le sezioni.

Le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. 1) del D.lgs. 50/2016 relative a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, sono rese senza l'indicazione del nominativo e si intendono riferite a ciascun singolo soggetto già indicato nella domanda di partecipazione.

Nella sezione B relativa alle cause di esclusione legate al pagamento di imposte e tasse, il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le violazioni agli obblighi di pagamento di cui all'art. 80 c. 4 d.lgs. 50/2016, ancorché non gravi o non definitivamente accertate.

Nella sezione C relativa ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

	Nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. b) D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
è nec	essario rendere le dichiarazioni per tutte le lettere ivi indicate: a) fallimento; b) liquidazione
coatta	; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità aziendale.

	In rel	azione	alle ca	ause (di esclu	ısione	di cui	all'art.	80,	c. 5 le	tt. c)	D.lg	s 50/20)16 riş	guarda	anti i
gravi	illeciti	profes	sional	i, il	concor	rente	dovrà	dichia	rare	all'int	erno	del I	OGUE	tutte	le no	tizie
astratt	tamente	e idone	e a por	re in	dubbio	la pro	pria ii	ntegrità	e af	fidabil	ità se	cond	o quan	to disp	posto	dalle
"Line	e guida	ANA(C n. 6	aggio	rnate c	on de	liberaz	zione de	el Co	onsigli	o n. 1	.008	dell'11	ottob	re 201	17".

□ II p	ossess	so de	ı requi	siti (dı ordıne	ge	nerale di	cu1	all'art.	. 80 c	0.5	lett.	b), c-b	1s), c-ter),	c-qu	ıater),	t-
bis), 1	f-ter)	così	come	da	modifich	e a	apportate	al	D.lgs.	50/2	2016	dal	D.lgs.	56/2017,	dal	D.L.	n.
135/2	018, d	al D.	L. n. 3	2/20	019 e dal	D.	.lgs. 14/20)19)								

Parte IV "Criteri di selezione": per tutti i concorrenti, obbligatoria la compilazione;

- della sezione A ove inserire i dati relativi ai requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare di gara posseduti dal concorrente
- della sezione B ove dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare;
- della sezione C dove deve essere dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice, di cui al paragrafo 6.3 lettera A) del presente disciplinare di gara.

Parte IV sezione D: in tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 6.3 lettera B) del presente disciplinare (certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 / 2008 e successive)

Parte V "Riduzione del numero di candidati qualificati Art. 91 del Codice": non richiesta.

Parte VI "Dichiarazioni finali": contiene le dichiarazioni da rendersi da parte dei concorrenti con le quali i dichiaranti si assumono la responsabilità della veridicità delle informazioni rese ed attestano di essere in grado di produrre i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o di avvalimento ex art. 110 del Codice, dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.3) **NEL CASO DI CONSORZIO** di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).

A.3.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.3.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE", utilizzando il modello disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5 del Codice.

A.4) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110, c. 4 del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art 110, c. 6 del Codice, l'ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2.

A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.4.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS.50/2016", tramite l'apposito modello, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D.

n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice e allegarli sulla piattaforma START. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.5) UNA GARANZIA, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come dettagliato al punto 9) del presente disciplinare

A.5.1) L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE

DEL CONTRATTO (garanzia definitiva): l'offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera A.5) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questa lettera A.5.1) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.

Nel caso di garanzia costituita in contanti tramite deposito provvisorio presso la Tesoreria del Comune di Arezzo, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice.

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

Il concorrente allega sul sistema il documento informatico di cui al punto A.6.) e al punto A.6.1) consistente alternativamente in:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.

A.6) Il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 220,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC.

n. 621 del 20 dicembre 2022 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021), con le modalità descritte sul sito http://www.anticorruzione.it/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A.7) Documentazione relativa al "PassOE"

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PassOE" rilasciato dal servizio FVOE **contenenti anche le eventuali imprese ausiliarie** in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema FVOE, dovrà accedere al sito https://www.anticorruzione.it/per-le-imprese selezionare l'apposito link e seguire le istruzioni ivi riportate per l' Accesso riservato all'Operatore economico cui si rimanda.

A.8) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire come dettagliato al precedente paragrafo A.1) del presente disciplinare.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START.

A.9) **PATTO DI INTEGRITA'** stipulato con il Comune di Arezzo attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o di avvalimento ex art. 110 del Codice, dall'impresa ausiliaria;

e firmato digitalmente per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito a pena di esclusione nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

- **B.1**) **OFFERTA TECNICA**, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:
- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata, a pena di esclusione con le modalità indicate nel documento "criteri di valutazione delle offerte", allegato al presente disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento riconducibile all'offerta economica presentata (offerta economica), pena l'esclusione dalla gara.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La Stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

B.3) PROGETTO DI ASSORBIMENTO

Il concorrente dovrà presentare un progetto di assorbimento del personale che, in conformità all'art. 50 del Codice, attesti le modalità degli adempimenti derivanti dalla clausola sociale di cui all'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto

L'elenco del personale attualmente impiegato è riportato in allegato al progetto del servizio.

La mancata presentazione del suddetto documento è sanabile mediante soccorso istruttorio, espressamente previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 approvate con Delibera n. 114 del 13.02.2019, trattandosi di un elemento rilevante per la fase di esecuzione del contratto.

La mancata presentazione del Piano, a seguito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporterà l'esclusione dalla gara.

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporterà l'esclusione dalla gara.

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere presentata mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico, fino a numero due decimali, sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 4.528.818.28.

A tal fine il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Si precisa che l'operatore economico dovrà, indicare nell'offerta economica, nell'apposito spazio ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Codice:

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs.

sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc..., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell'art. 97 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

il costo totale della manodopera afferente il presente appalto, e comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. La stazione appaltante ha stimato il costo della manodopera afferente all'appalto in € 1.975.640,52 (paragrafo 3 del presente disciplinare).

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 32, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

C.2) SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà compilare la scheda di dettaglio economico e restituirla nell'apposito spazio informatico firmata digitalmente.

Nella scheda di dettaglio economico per voce di spesa ivi inserita il concorrente dovrà indicare la percentuale di ribasso applicata.

La media aritmetica della percentuale di ribasso, data dalla sommatoria di tutte le percentuali di ribasso applicate diviso il numero delle voci di spesa, dovrà essere indicata quale percentuale di ribasso unica da applicare sull'importo a base di gara (€ 4.528.818,28) nell'offerta economica generata automaticamente dal sistema informatico di Start.

La scheda suddetta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità previste per l'offerta economica.

C.3) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

L'operatore dovrà formulare un piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione articolata per ciascun anno scolastico di durata della concessione redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice.

Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e di bancabilità (DSCR, LLCR) nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere e quello dei ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a solo titolo esemplificativo:

- l'importo dei ricavi presunti;
- costi di gestione, declinati per singola voce;
- ammortamenti;
- costi del personale
- costi della sicurezza;
- altre voci di costo (ove previste);
- utile d'impresa.

Nel PEF gli operatori economici devono indicare obbligatoriamente tutte le voci che concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico-finanziario, in modo particolare:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- i costi della manodopera Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

Si precisa che, a prescindere dall'eventuale sussistenza dei presupposti della presunta anomalia di cui all'art. 97, del Codice, qualora il Piano economico-finanziario presentato in offerta appaia motivatamente inidoneo a garantire il recupero degli investimenti effettuati e dei costi di gestione del servizio affidato in concessione, la Commissione procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.

Il piano economico finanziario, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito nell'apposito spazio informatico creato nella piattaforma Start.

In caso di concorrenti associati, il suddetto piano dovrà essere sottoscritto con le stesse modalità già menzionate per l'offerta tecnica ed economica.

Nella documentazione allegata è compreso il "documento economico e finanziario" che ha lo scopo di fornire ai concorrenti alcune informazioni per la preparazione del piano economico e finanziario.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Relativamente ai punteggi, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, ha valorizzato gli elementi qualitativi dell'offerta ed ha individuato criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
totale	100

14.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai criteri e alle modalità indicati nell'allegato "Criteri di valutazione", cui si rinvia integralmente.

L'Ente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

14.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Relativamente al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, si rinvia integralmente a quanto indicato nell' allegato "Criteri di valutazione".

14.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Relativamente al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, si rinvia integralmente a quanto indicato nell' allegato "Criteri di valutazione".

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni:
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari an. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari

non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **23/05/2023 alle ore 10,00** in videoconferenza al seguente indirizzo https://meet.jit.si/garearezzo

Tale seduta in videoconferenza, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma di START. Parimenti, le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma di START tramite la sezione "Comunicazioni".

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Rup procederà a:

- aprire le offerte presentate accedendo all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l'accesso alla sola Documentazione Amministrativa;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- richiedere eventuali chiarimenti;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo in materia di soccorso istruttorio;
- disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione dalla gara dei concorrenti.

In particolare il Rup, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate anche circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, procede all'esclusione del consorzio e del consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di retisti o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, se del caso;
- e) a verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio ed a esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;

- f) a disporre l'ammissione/esclusione dei concorrenti;
- g) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 85 co. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procederà a verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 co. 4 lett. b Codice, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 18.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato al presente disciplinare "Criteri di valutazione". Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Dopo la fase di ammissione della documentazione amministrativa, le sedute pubbliche di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate da un dipendente della Stazione Appaltante, in qualità di segretario verbalizzante.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 17:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità indicate dai criteri di valutazione e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica la commissione procede mediante sorteggio *off line* ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, mediante la piattaforma START tramite la sezione "Comunicazioni".

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente per quanto di competenza, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- per irregolarità non sanabile dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui il valore finale del punteggio, avesse un numero di decimali maggiore di due, in fase di formulazione della classifica, si applicherà il troncamento di tale valore al secondo numero di decimali, dopo la virgola, senza effettuare alcun arrotondamento.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice – o il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile Unico del Procedimento e al Dirigente responsabile tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice. In ogni caso il Comune di Arezzo si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla gara, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza 40

che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla gara.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, e fermo quanto previsto dall'art. 85 co. 6 Codice, sul concorrente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. I controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria e, in caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, sull'impresa consorziata.

L'Amministrazione verificherà l'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 del d.lgs. 81/2008, per quanto applicabile ad appalti di servizi.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria nei casi di cui all'art. 93 co. 6 del Codice.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al concorrente che segue in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente che segue in graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020, qualora il superamento del termine massimo di conclusione della gara sia dipendente da causa imputabile all'operatore, tale condotta costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura.

Nei casi di pubblico interesse, la stazione appaltante si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto prima della stipula del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art.32 commi 8910 del codice dei contratti e, fino al 31/12/2023, dell'art. 8 comma 1 della L. n. 120/2020 e s.m.i.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi del comma 14 art.32 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13/08/2010 n. 136. Presenta anche le polizze assicurative di cui all'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 co. 3 lett. c bis) del Codice. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice e del D.M. 2/12/2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione di gara è indicativamente pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipula del contratto è comunque subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) che l'aggiudicatario abbia presentato la documentazione che sarà richiesta dall'Ufficio competente unitamente alla garanzia definitiva indicate dall'art. 103 del codice appalti;
- b) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate, se ed in quanto dovute:
- c) al rimborso delle spese di pubblicità legale da parte dell'aggiudicatario.

22. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI

ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Nel corso delle verifiche sui requisiti di idoneità tecnica, preliminarmente all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, questa Stazione Appaltante acquisirà, il progetto di riassorbimento concretamente attuabile dall'aggiudicatario che verrà allegato al contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In particolare, il concorrente è tenuto ad attestare in fase di gara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Arezzo reperibile al seguente link: https://www.comune.Arezzo.it/, nonché delle linee guida Anac approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità:

- ai sensi dell'art. 53 c. 2 del Codice, l'accesso alla documentazione di gara presentata dai concorrenti collocati in graduatoria è differito alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si precisa inoltre, che in base a quanto previsto dalla recente giurisprudenza, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18.03.21, l'ostensione di quanto richiesto presuppone la "stretta indispensabilità della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici, atteso che nel quadro del bilanciamento tra gli interessi meritevoli di tutela ed il diritto all'esercizio del c.d. accesso difensivo, risulta necessario l'accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate.

Nel procedimento di valutazione dell'ostensibilità dei documenti la Stazione Appaltante, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, verificherà l'eventuale sussistenza di segreti tecnici e commerciali sottraibili all'accesso in base all'art. 53 comma 2 lett. a del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Arezzo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Arezzo in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo, con sede in P.za Libertà 1 in persona del Sindaco in carica pec: comune.arezzo@postacert.toscana.it, tel. 0575 3770.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Arezzo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del contraente o della presentazione di manifestazioni di interesse, o all'atto della stipula di contratti con l'Ente o dell'assunzione di incarichi di collaborazione autonoma a qualunque titolo con il Comune .

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative
- b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);
- c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente a qualunque titolo (dati finanziari);

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Arezzo, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell'art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 679/2016.

In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii; il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. E ii., Regolamenti interni dell'ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo, contabilità.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL GDPR

Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Arezzo potrà trattare categorie dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art.2 octies, comma 3, lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi

dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati

al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;

a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento alle società partecipate dal Comune di Arezzo per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Arezzo è parte;

a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della: pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore; pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Arezzo avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.

I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.

Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l'Ente e assumere incarichi in favore dell'Ente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Arezzo, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati,

fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;

di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Arezzo abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.comune.arezzo.it.

Allegato: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE